

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
SOCIETA' TRA AVVOCATI
FAQ

1. A quale disciplina occorre far riferimento per costituire una SOCIETA' TRA AVVOCATI (STA)?

L'esercizio in forma societaria della professione forense è regolato dall'**art. 4-bis della Legge n. 247 del 2012** (inserito dall'art. 1, comma 141, L. 124/2017 e, poi, ulteriormente integrato dalla L. 205/2017), che ha sostituito la previgente disciplina speciale contenuta agli artt. 16 e ss. del D. Lgs. 96/2001.

E' a tale disciplina che occorre fare riferimento per la costituzione di una SOCIETÀ TRA AVVOCATI.

2. Un Avvocato iscritto all'Albo può partecipare ad una SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP) ex L. 183/2011 quale socio professionista ai fini dell'esercizio della professione forense?

NO. Un Avvocato iscritto all'Albo non può partecipare ad una STP ex L. 183/2011 quale socio professionista ai fini dell'esercizio della professione forense, poiché **l'attività forense può essere esercitata in forma societaria solo tramite una SOCIETÀ TRA AVVOCATI ex art. 4-bis, L. 247/2012** (cfr., in termini, CNF, rel. Salazar, parere 25/05/2016, n. 64).

Non risulta, quindi, applicabile la L. 183/2011, in quanto le disposizioni dapprima del D. Lgs. 96/2001 e, poi, della L. 247/2012, rivestono carattere speciale e, come tali, sono da intendersi quali prevalenti rispetto alla generale disciplina di cui alla L. 183/2011 ("*prima del cit. art. 4-bis, unico consentito modello societario tra avvocati era quello di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001. Oggi, invece, il carattere anch'esso speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione dell'art. 10 legge n. 183 del 2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001*" – così, testualmente, Cass., SS.UU., 19/07/2018, n. 19282).

Non da ultimo, va considerato che le caratteristiche della STP ex L. 183/2011 sono difformi dalle previsioni di cui all'art. 4-bis L. 247/2012.

3. Cosa va indicato nella denominazione sociale di una SOCIETA' TRA AVVOCATI (STA)?

L'art. 4-bis, comma 6-bis, L. 247/2012, prevede che le STA, "*in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale, l'indicazione Società tra Avvocati*".

La denominazione sociale della STA deve, perciò, contenere necessariamente l'indicazione espressa e letterale "Società tra Avvocati".

4. L'iscrizione di una SOCIETA' TRA AVVOCATI (STA) è assoggettata al pagamento di un contributo annuale?

Con delibera del 14 febbraio 2019, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha deliberato l'istituzione di un contributo annuale a carico di ciascuna SOCIETÀ TRA AVVOCATI iscritta nell'Albo forense, determinandone la misura in **€ 400,00= annuali** per le spese di segreteria, di istruttoria, di verifica e di vigilanza sulla permanenza dei requisiti.

Sono esonerate dal pagamento del contributo annuale le sole Società dove sono contestualmente soci, titolari di diritti su azioni ed anche Amministratori esclusivamente Avvocati iscritti nell'Albo forense romano.

Ove dovuto, il contributo sarà corrisposto, per la prima volta, al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione della SOCIETA' TRA AVVOCATI.

5. Cosa devono contenere atto costitutivo e statuto di una SOCIETA' TRA AVVOCATI (STA), per risultare conformi all'art. 4-bis, L. n. 247/2012?

Atto costitutivo e statuto della SOCIETA' TRA AVVOCATI (STA) dovranno recepire le prescrizioni dell'art. 4-bis della L. 247/2012 e, pertanto:

a) **i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere Avvocati iscritti all'Albo, ovvero Avvocati iscritti all'Albo e professionisti iscritti in Albi di altre professioni;** il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la Società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) **la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci Avvocati;**

c) **i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di Amministratori.**

Qualsiasi difforme previsione contenuta nell'Atto costitutivo e/o nello Statuto della SOCIETA' TRA AVVOCATI sarà ostativa all'iscrizione della stessa nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012.

6. Come si determina l'Ordine territoriale competente per l'iscrizione di una SOCIETA' TRA AVVOCATI (STA)?

L'art. 4-bis, 1 comma, L. 247/2012 prevede che: *"L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'Albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società"*.

L'Ordine territoriale competente per l'iscrizione, quindi, è quello nella cui circoscrizione ha sede la Società tra Avvocati, con ciò intendendosi la sede legale.

7. Quale documentazione occorre depositare al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione della SOCIETA' TRA AVVOCATI?

L'istanza di iscrizione della SOCIETA' TRA AVVOCATI (STA) potrà essere presentata, a cura del legale rappresentante, compilando il correlativo modulo disponibile sul sito istituzionale (Modulistica – Iscrizione Albo e Registri – Domanda di iscrizione STA) ed allegando allo stesso: **1. atto costitutivo e statuto della Società; 2. Visura CCI/AA della Società; 3. Certificato attestante l'iscrizione all'Albo (degli Avvocati o di eventuali altri Ordini professionali) dei soci che non risultano iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma; 4. Eventuale visura camerale (se Società) o documento di identità del "Socio di capitale"; 5. Quietanza di versamento della quota annuale di iscrizione di € 400,00=, ove dovuta.**

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati potranno essere inviati in formato PDF per mezzo PEC a iscrizioni@ordineavvocatiroma.org

8. Quali sono i presupposti e con quali modalità può farsi domanda di iscrizione di una SOCIETA' TRA AVVOCATI(STA) per trasferimento da altro Ordine?

Ai sensi dell'art. 4-bis, 1° comma, L. 247/2012, possono essere iscritte nella Sezione Speciale dell'Albo detenuto da questo Ordine le Società tra Avvocati che hanno sede nella circoscrizione del Tribunale di Roma.

La Società che abbia trasferito la propria sede legale presso la circoscrizione del Tribunale di Roma potrà, pertanto, formulare apposita istanza di trasferimento, allegando: 1. nulla osta da parte dell'Ordine territoriale di provenienza, al fine di garantire la continuità dell'iscrizione; 2. visura camerale aggiornata della Società e certificato di vigenza della CCIAA, che attestino la presenza della sede societaria nel circondario di Roma; 3. ogni altro atto e/o documento che, nelle more della precedente iscrizione nell'Albo Speciale, sia stato oggetto di modifica e/o aggiornamento; 4. quietanza di versamento del contributo annuale di iscrizione (€ 400,00=) della Società, ove dovuto.

Gli uffici competenti provvederanno a richiedere all'Ordine di provenienza la documentazione sociale.

L'Ordine degli Avvocati di Roma riserva, in ogni caso, ogni verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4-bis, L. 247/2012, anche mediante richiesta di informazioni e/o di ulteriore documentazione per i doverosi approfondimenti istruttori.